



Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in _____

TRA

La Regione del Veneto – Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di Giovanni Zanini, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

L'Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agro-alimentare "Veneto Agricoltura", di seguito denominata "Veneto Agricoltura", con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, n. 14, codice fiscale 92121320284, che interviene al presente atto in persona di Paolo Pizzolato, nella sua qualità di Amministratore Unico, che interviene nel presente atto in esecuzione della disposizione n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, con sede in Comune di Buttapietra (Verona), è la struttura regionale titolare delle competenze internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia di controllo e certificazione dei vegetali e del materiale vegetale di importazione ed esportazione, di difesa fitosanitaria del territorio e di contrasto dei parassiti oggetto di lotta obbligatoria, previste dalla Direttiva UE 2000/29“ concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità “recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lvo. 19 agosto 2005 n° 214;
- tale attività ha assunto particolare rilevanza negli ultimi anni in cui si è verificato un aumento degli scambi commerciali, con conseguente aumento dei compiti di sorveglianza sulle partite vegetali prodotte e commercializzate, al fine di assicurare condizioni fitosanitarie idonee alla commercializzazione conformi agli standards definiti dalle normative sia interne alla Unione Europea sia dei Paesi extra Unione Europea;
- per far fronte alle predette attività di certificazione le normative prevedono che i Servizi Fitosanitari attestino la assenza di parassiti e patogeni sul materiale vegetale con la esecuzione di appropriate analisi di laboratorio fitosanitarie;
- per la Regione tale attività è svolta presso il laboratorio della sede di Buttapietra (Verona) dove sono presenti attrezzature ad alto contenuto tecnologico per l'esecuzione di analisi relative a: l'entomologia, la micologia, la nematologia, la batteriologia, la virologia e ed i fitoplasmi;
- l'attività diagnostica è da alcuni anni svolta anche da personale dell'Azienda Regionale “Veneto Agricoltura”, cui è stato affidato l'incarico conformemente alle D.G.R. 07/11/2006, n. 3351 e DGR 26/5/2008 n1161 “Approvazione convenzione tra Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari e Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” per l'affidamento di protocolli di analisi di laboratorio in materia fitosanitaria. (L.R. 5 settembre 1997, n. 35)”;

- l'affidamento a Veneto Agricoltura dell'attività di gestione dell'esecuzione di protocolli di analisi ha offerto i seguenti vantaggi:
 - sgravio delle incombenze per la struttura fitosanitaria relative all'esecuzione di numerosi protocolli di analisi complesse, con positive ricadute sulle restanti attività istituzionali;
 - mantenimento della gestione pubblica della materia;
 - garanzia della presenza dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nella esecuzione delle analisi a maggior contenuto tecnologico;
- si è così giunti, a formalizzare un intervento legislativo che ha previsto passaggio di competenze per la gestione del laboratorio dell'U.Per per i Servizi Fitosanitari;
- detto intervento è stato realizzato in occasione dell'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2009. Infatti l'art.14 comma 1 della Legge Regionale 1/2009 ha introdotto nella L.R. n.35/1997 all'art.2 comma 2 la lettera h) che prevede "*gestisce l'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria*";
- attualmente l'attività è svolta da 3 addetti di laboratorio, dotati della necessaria qualifica professionale, i cui contratti a tempo determinato con l'amministrazione Regionale sono in scadenza alla data del 30 settembre 2010;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente atto ha per oggetto la gestione della attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria di cui all'art.14 comma 1 della Legge regionale 1/2009 che ha modificato la Legge Regionale 35/1997 istitutiva della Azienda Regionale "Veneto Agricoltura".

Non rientrano nell'ambito della presente convenzione l'attività svolta presso i punti di entrata comunitaria disciplinata dagli artt.36-37-39 e 42 del D.Lvo 214/2005 con particolare riferimento alla ricerca ed identificazione di organismi nocivi eseguite con le attrezzature ed apparecchiature in dotazione al punto di entrata medesimo.

Articolo 2

LOCALI E MEZZI TECNICI

1. I locali del laboratorio dell'U.Per Servizi Fitosanitari situato nella Sede di Viale dell'AGRICOLTURA 1/A di BUTTAPIETRA (Verona), sono ceduti in comodato gratuito a Veneto Agricoltura che ne cura la manutenzione ordinaria. Resta a carico della Regione la manutenzione straordinaria dell'immobile e le utenze dell'immobile;
2. i mezzi tecnici necessari per l'attività permangono in proprietà della Regione che ne cura aggiornamento tecnologico e manutenzione straordinaria e li pone a disposizione di Veneto Agricoltura tramite comodato gratuito, come da allegato **A1**;
3. gli interventi di messa a norma ai sensi dei D. LGS 81/2008 dei locali, impianti, attrezzature, apparecchiature e macchine sono a carico della Regione;

4. sono a carico di Veneto Agricoltura, che ne assicura l'assolvimento a norma di legge, gli obblighi derivanti dal D. LGS 81/2008 per il personale da essa dipendente.

Articolo 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Per una migliore programmazione delle attività del laboratorio di analisi l'U. Per Servizi Fitosanitari e Veneto Agricoltura predispongono annualmente un programma dei campionamenti degli organismi nocivi da quarantena e di qualità. Il programma prevede un numero indicativo dei campioni da analizzare, il periodo in cui vengono eseguiti i campioni e la tempistica della risposta d'analisi.
2. L'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari provvede al prelievo dei campioni o all'accettazione dei campioni e all'invio dei referti di analisi alle ditte/soggetti interessati.
3. Le analisi di laboratorio sono svolte dal personale tecnico di Veneto Agricoltura, dotato di qualifica adeguata, sui campioni per i quali l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari chiede la esecuzione delle analisi. I referti firmati vengono inviati da Veneto Agricoltura all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.
4. L'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari è responsabile dell'adozione degli atti nei confronti dei soggetti interessati e della definizione degli standard tecnici e dei protocolli diagnostici che saranno utilizzati nell'attività di laboratorio in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Nazionale;

Articolo 4

DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione è operativa a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Articolo 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo disdetta da comunicare alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

Articolo 6

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
 - ripetute e gravi violazioni di legge;
 - grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
 - grave inadempimento degli obblighi derivati dalla presente convenzione.

Articolo 7

ARBITRATO

1. Eventuali controversie inerenti la presente convenzione sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno da "Veneto Agricoltura" e il

terzo membro viene individuato d'intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del Presidente della Corte d'appello di Venezia.

2. Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Viene convenuto tra le parti che le spese inerenti la stipula della presente sono a carico della Regione e di Veneto Agricoltura in eguale misura.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.
3. La presente convenzione, dattiloscritta in n. fogli, è composta di 8 (otto) articoli, nonché corredata di 1 (uno) allegato che è l'elenco di macchinari ed attrezzature in affidamento, composto di 2 (due) fogli.
4. Il presente atto è redatto in numero 3 (tre) originali, di cui 2 (due) per la Regione e 1 (uno) per "Veneto Agricoltura".

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

PER LA REGIONE VENETO
IL DIRIGENTE
dell'U. Per. Servizi Fitosanitari
Giovanni Zanini

PER "VENETO AGRICOLTURA"
L'Amministratore Unico
Paolo Pizzolato

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 6 "Risoluzione della convenzione" e all'articolo 7 "Arbitrato".

PER LA REGIONE VENETO
IL DIRIGENTE
dell'U. Per. Servizi Fitosanitari
Giovanni Zanini

PER "VENETO AGRICOLTURA"
L'Amministratore Unico
Paolo Pizzolato
